



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Gabinetto Capo Dipartimento

Prot. Uscita del 10/02/2012

Numero: **0001224**

Classifica: 25^/L.25^/LA



### CIRCOLARE N° 2

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
  
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
  
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI 38100 TRENTO
  
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA

*e, per conoscenza:*

- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIANA 90100 PALERMO
  
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
  
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie  
Piazzale della Farnesina, 1 00135 ROMA
  
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
  
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
  
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO  
CIVILE ED ANAGRAFE  
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o  
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

**OGGETTO:** articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Scadenza della carta d'identità.

L'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nella G.U n. 33. del 9 febbraio 2012, reca nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 7 *"I documenti di identità ...sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo."* Il successivo comma 2 dello stesso articolo 7 precisa che tale disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in argomento.

Si evidenzia quindi che le nuove carte d'identità rilasciate (e non anche prorogate), dovranno avere una scadenza determinata sulla base del criterio enunciato dalla norma richiamata. Per quanto riguarda i comuni sperimentatori della carta d'identità elettronica, si informa che è stato provveduto all'adeguamento del software necessario al fine dell'applicazione della nuova disposizione.

Si pregano le SS.LL. di informare i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

IL VICECAPO DIPARTIMENTO

(Cascina)